
La Falsificazione dei Documenti di Identità e di Guida¹

La qualificazione giuridica del comportamento tenuto da colui che, consapevolmente, falsifichi un documento di identità o di guida, risulta di particolare complessità, non soltanto per l'eccessiva frammentazione delle fattispecie incriminatrici delle falsità in atti (la casistica è parcellizzata in ben 18 articoli del codice penale) ma anche, e soprattutto, per la laconicità delle norme che disciplinano questa attività nella materia di riferimento.

L'atto di falsificare è un concetto ampio che consiste nel porre in essere una situazione capace di far apparire una realtà che contrasta con la verità, *falsitas est dolosa veritatis immutatio in prejudicium alterius*.

La materia dei reati contro la fede pubblica - da sempre considerata la sfinge del diritto penale - risulta caratterizzata dall'incertezza dei confini tra i fatti meritevoli di pena e quelli che, ragionevolmente, non devono essere assoggettati a sanzione.

A tal fine il Carrara aveva già posto in guardia contro il "pericolo del troppo specificare" in una materia così proteiforme e complessa; il codice penale, tuttavia, ha operato una serie di distinzioni, sottodistinzioni e varianti alle singole figure criminose, che offrono il fianco alla critica tanto della dottrina che della giurisprudenza.

Se a questo si aggiungono le operazioni di depenalizzazione² operate dal legislatore, oltre che di richiamo recettizio effettuate dalla normativa speciale³ in *subiecta materia*, se ne comprende appieno la peculiarità.

¹ Appunti tratti dal seminario tenuto in occasione del Master Universitario di 1° Livello in *Gestione e Management della Polizia Locale, Area Prevenzione e Sicurezza*, presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento Scienze Giuridiche e Privatistiche, il 16/3/2007.

² Si ricordi che gli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 507/99, recante *Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 L. 25/6/1999, n. 205*, hanno degradato ad illecito amministrativo i delitti previsti e puniti dagli articoli

- 465 c.p.: "uso di biglietti falsificati" - sono compresi i biglietti nominativi e non, quelli a tariffa ordinaria e ridotta, quelli semplici e d'abbonamento; né importa che abbiano natura di atti pubblici, perché, quando siano contraffatti o alterati, sono documenti *excepta* - "di pubbliche imprese di trasporto"; oggetto di tutela (anche amministrativa) della norma, è la fede pubblica sotto l'aspetto della quasi-necessità in cui versano le imprese di trasporto di fidarsi del pubblico che esibisce i biglietti di cui trattasi;

- 466 c.p.: "alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati"; oggetto di tutela (anche amministrativa) della norma, è l'interesse di garantire il bene giuridico della

- La funzione dogmatico-interpretativa dell'oggetto giuridico

La relazione ministeriale sul progetto del codice penale definisce la fede pubblica come la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante.

Secondo parte della dottrina la pubblica fede costituisce un vero e proprio bene giuridico, di cui è titolare la società, consistente nella fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche⁴.

Il Carnelutti ha ritenuto che ciò che si chiama pubblica fede, ossia il potersi ciascuno fidare delle prove, è un pubblico interesse analogo alla pubblica

pubblica fede, in quanto attinente all'immanenza dei segni che indicano l'uso già avvenuto dei biglietti, contro quei fatti che, rendendo invisibili i segni stessi, ne consentono la loro rimessione in uso. La dosimetria sanzionatoria per i neo-illeciti amministrativi prevede il pagamento di una somma da € 103,00 a € 619,00, ovvero di una somma da € 51,00 a € 309,00, nella meno grave ipotesi in cui i biglietti o le altre cose siano stati ricevuti in buona fede - si tratta di una circostanza attenuante speciale prevista per entrambe le fattispecie.

³ La materia delle dichiarazioni sostitutive risulta presidiata da fattispecie incriminatrici previste dal codice penale in tema di falso, cui la normativa di riferimento fa espresso rinvio materiale.

In sostanza, l'istituto impone un rapporto di fiducia tra istituzione e cittadino nel senso che l'ordinamento presuppone la conformità al vero di quanto dichiarato dall'interessato. Non può tacersi la delicatezza della situazione in cui versa l'amministrazione che riceve l'autocertificazione e del funzionario che, in base ad essa, è tenuto all'adozione di un provvedimento. Infatti, le dichiarazioni sostitutive, a differenza delle certificazioni amministrative, risultano ontologicamente sfornite di certezza giuridica: non provengono da fonti pubbliche ma direttamente dall'interessato, il quale potrebbe fornire notizie inesatte o incomplete.

Era necessario, quindi, trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di certezza e quella di semplificazione. Il sistema ha ritenuto di impostare una sorta di inversione di onere della prova: sarà l'amministrazione destinataria della dichiarazione sostitutiva che, tramite un articolato sistema di controlli, dovrà provarne l'eventuale falsità.

Il quadro normativo delle ipotesi penalmente rilevanti ex art. 76 D.P.R. 445/00, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* - che sostituisce come norma penale di riferimento l'art. 26 L. 15/68 - può essere, per quanto qui rileva, così ricostruito:

- falsità nelle dichiarazioni;
- formazione di atti falsi;
- uso della dichiarazione falsa o dell'atto falso;
- esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti al vero (equiparata all'uso di atto falso).

Il comma 3 del citato articolo, per eliminare ogni dubbio, precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale».

Di conseguenza, potranno trovare applicazione le ipotesi previste dagli artt. 482 (*Falsità materiale commessa dal privato*), 483 (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*), 495 (*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*), 496 (*False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*) e 498 c.p. (*Usurpazione di titoli e onori*).

Non è questa la sede opportuna, per addentrarsi nei problemi applicativi che le suddette ipotesi delittuose pongono nell'adattarsi all'autocertificazione. Tuttavia, si deve rilevare che resta ferma la configurazione degli eventuali ulteriori reati ai quali la falsa certificazione si dimostri essere stata strumentale. Si pensi, ad esempio, al delitto di truffa, previsto e punito dall'art. 640 c.p.

⁴ Degne di rilievo sembrano le opinioni sulla fede pubblica espresse dai più illustri e noti criminalisti:

per il Carrara, deriva *da un prescritto dell'autorità che la impone*;

secondo Pessina, è l'espressione del *certo giuridico*;

il Manzini l'ha definita *quella fiducia usuale che lo stesso ordinamento dei rapporti sociali e l'attuazione pratica di esso determina tra i singoli o tra la pubblica Autorità e i soggetti*;

il De Marsico ha ritenuto che essa non costituisca un bene giuridico, ma semplicemente un predicato di relazione tra determinate cose materiali e la generalità dei cittadini.

sicurezza e alla pubblica nettezza: come le strade debbono essere pulite e sicure, così le prove devono essere genuine e veritiere.

Si deve, tuttavia, osservare che il falso non risulta mai fine a sé stesso: chi falsifica, intende perseguire un risultato diverso e ulteriore alla mera falsificazione.

Dalla ricostruzione etimologica del lemma falsum (da fallere) "ingannare", si evince che si tratta di un mezzo, una modalità dell'azione, tesa non tanto ad offendere la pubblica fede, ontologicamente irrilevante per il reo, quanto a raggiungere le conseguenze illecite derivanti dall'induzione in errore (reato fine).

E' noto, infatti, che la immutatio veri del documento si pone come attività strumentale, prodromica o successiva, ai delitti di ricettazione, furto, truffa⁵, se non addirittura con i reati di stampo associativo.

Riprova di quanto detto sia, da un lato, l'osservazione a tenore della quale il legislatore ha concesso l'impunità per l'utilizzo del falso perpetrato dal falsificatore, che viene considerato come normale prosecuzione dell'attività criminosa posta in essere; dall'altro, il rilievo secondo cui al titolare dello specifico interesse leso dall'azione, è riconosciuta la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale, al fine di richiedere e ottenere il risarcimento del danno subito.

E ancora, la citata parcellizzazione di fattispecie offerte dal codice risulterebbe sfornita di senso logico, prima ancora che giuridico, se l'unico oggetto della tutela fosse la fede pubblica.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che i delitti in esame appartengono alla categoria dei "reati plurioffensivi", in quanto offendono

⁵ L'apposizione sul parabrezza di un certificato assicurativo falso non integra gli estremi del reato di truffa. Elemento di struttura, seppur implicito, di tale fattispecie è la realizzazione di una disposizione patrimoniale, che costituisca conseguenza dell'errore indotto e causa dell'ingiusto profitto con l'altrui danno. Nella fattispecie concreta manca, appunto, un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, posto che esso non è affatto ravvisabile nel fatto "che gli agenti, indotti in errore, non contestino l'evasione tributaria, né dal fatto che l'erario si limiti a subire la inadempienza dell'agente al momento del versamento della somma inferiore a quella dovuta". Dall'altro lato non sussiste alcun danno erariale nei confronti della P.A., posto che prima della falsificazione del certificato assicurativo non esisteva alcun rapporto di debito tributario o di altra natura con la stessa; il profitto conseguito dall'autore, non essendo destinato a distogliere risorse economiche dal soggetto ipoteticamente truffato, non ha alcuna rilevanza ai fini di un altrettanto ipotetico danno erariale. Assente, è, anche, la sequenza tipica del delitto di truffa: artificio - induzione in errore - profitto, posto che quest'ultimo sarebbe realizzato immediatamente nel momento in cui l'agente ha versato una somma inferiore a quella dovuta; Cass. Pen., sez. II, 12/10/2006, n. 34179.

Contra, Cass. Pen., sez. II, 28/9/1989 e Cass. Pen., Sez. Un., 21/6/1986.

più beni giuridici: uno, fisso, concernente la pubblica fede (quale fiducia e sicurezza del traffico giuridico), e l'altro, variabile, relativo all'interesse specifico che trova tutela in ogni singola ipotesi.

- Nozione di Documento.

Ai fini del diritto penale il concetto di documento si identifica in "ogni scritto, dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente esposizione di fatti o dichiarazioni di volontà"⁶.

Funzione del documento - etimologicamente da docere, cioè insegnare, indicare - è, infatti, quella di servire alla prova del traffico giuridico.

Ne deriva che ai fini della sua esistenza, il documento (o l'atto, come spesso altrimenti definito) deve risultare in forma scritta⁷, anche mediante mezzo meccanico o elettronico. Occorre, inoltre, la riconoscibilità dell'autore, individuo o ente da cui proviene e che ne assume la paternità mediante la sottoscrizione. Il tenore del contenuto può consistere poi nella narrazione di un fatto (documento espositivo), o in una dichiarazione di volontà (documento dichiarativo).

Il documento si distingue in due categorie:

- l'atto pubblico (in senso lato), la cui fede privilegiata - "piena prova fino a querela di falso" di quello che il pubblico ufficiale rogante afferma di conoscere de visu et auditu ex propriis sensibus (artt. 2699 e 2700 c.c.) - può riferirsi anche solo ad una parte del documento,
- e la scrittura privata, che consiste nel documento formato tanto dal privato, quanto dal pubblico ufficiale all'infuori dell'esercizio delle sue funzioni o attribuzioni (artt. 2702 e 2701 c.c.).

- La natura giuridica dei documenti di Guida e di Identità

L'art. 180 c. 1 C.d.S., prevede che il conducente, per poter circolare con veicoli a motore, debba avere con sé la carta di circolazione, la patente di guida e il certificato di assicurazione obbligatoria.

⁶ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale - II*, Giuffrè.

⁷ Costituiscono "scritto" tanto i segni alfabetici, quanto quelli numerici, stenografici o criptografici.

Inoltre, ai sensi dell'art. 100 C.d.S., i veicoli devono essere muniti di una targa contenente i dati di immatricolazione⁸.

✱ La carta di circolazione

La carta di circolazione dei veicoli costituisce atto pubblico⁹ in quanto documenta l'attività, direttamente compiuta da pubblico ufficiale, di accertamento della corrispondenza del veicolo alle caratteristiche imposte dalla legge e che consente la immatricolazione del mezzo che viene, così, abilitato alla circolazione¹⁰.

✱ La patente di guida

La patente di guida, sotto il profilo sostanziale, è un provvedimento personale¹¹ di abilitazione non modale¹² - autorizzazione tecnico-

⁸ Le modalità di installazione, la collocazione e le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe, i cui modelli sono depositati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite dagli artt. 258, 259 e 260 Reg. C.d.S.

Le targhe sono prodotte dallo Stato e consegnate all'intestatario dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione del veicolo, ex art. 101.

Si osservi che la targa non è *ad personam* ma *ob rem*, perché resta vincolata al veicolo e ne segue le sorti in caso di trasferimento di proprietà.

Secondo il nuovo art. 100 c. 8, a decorrere dal 30/6/2003, all'intestatario della carta di circolazione è consentito chiedere e ottenere, a titolo oneroso, per le targhe di autoveicoli e motoveicoli, il rilascio di una specifica combinazione alfanumerica che non sia già in circolazione, ferma restando la sequenza fissata nel regolamento.

Ai sensi dell'appendice XII all'art. 257 Reg., la targa presenta nell'ordine: due caratteri alfabetici, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici. I caratteri numerici assumono tutti i valori da 0 a 9; i caratteri alfabetici utilizzabili, invece, per evitare eventuali confusioni con i numeri o difficoltà nella lettura, sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

⁹ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 22/10/2002, n. 40583; Uff. Ind. Prel. Sondrio, 15/6/2000 e Cass. Pen., sez. V, 11/6/1999, n. 10580.

¹⁰ L'agenzia di pratiche automobilistiche che ai sensi dell'art. 7 l. n. 264 del 1991 rilascia un certificato sostitutivo della carta di circolazione è un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità: ne consegue che il privato il quale falsifichi materialmente il documento (nella specie mediante fotocopia - realizzata con uno "scanner" - che si presenti con l'apparenza di un atto originale) risponde del reato di cui all'art. 482 c.p.; Cass. Pen., sez. V, 9/11/2004, n. 16499.

¹¹ Rilasciato *intuitu personae* e, per il quale, vale il divieto di rappresentanza e di trasmissibilità.

¹² La patente, una volta rilasciata, consente al destinatario la facoltà di guida e libera circolazione con i veicoli in qualunque tempo, luogo e senza alcuna necessità di previa informativa.

A carico della P.A. nasce l'obbligo di sopportare l'attività autorizzata, salvo l'esercizio del potere di vigilanza rivolto a controllare che la medesima si svolga conformemente alla legge. In caso di violazione, ed in relazione alla gravità dell'infrazione, la P.A. potrà, conseguentemente, disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, sia quale sanzione amministrativa accessoria che quale misura cautelare.

amministrativa¹³ a carattere ampliativo della sfera soggettiva di azione - rilasciato a seguito di un controllo teorico-pratico mirante a verificare l'esistenza dei requisiti psico-fisici (art. 119 C.d.S. e artt. 319-329 Reg. C.d.S.), di età (art. 115 C.d.S.) e di abilità (art. 121 C.d.S.), mediante il quale la P.A. rimuove il limite legale posto all'esercizio di quell'attività inerente al diritto (soggettivo "pubblico") di circolazione con i veicoli¹⁴, attestando in capo al titolare l'idoneità alla guida.

✱ Il certificato di assicurazione obbligatoria

Secondo la giurisprudenza di merito più recente, il contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, costituisce una scrittura privata. La natura giuridica delle compagnie di assicurazione, infatti, è caratterizzata dall'attività eminentemente commerciale, sicché gli atti giuridici posti in essere restano nell'ambito del diritto privato¹⁵. Non si può, tuttavia, sottacere che ben più autorevole giurisprudenza¹⁶ ha ritenuto che l'attività di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile nella circolazione dei veicoli e dei natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, essendo così qualificata dalla l. n. 990 del 1969 (oggi D.Lgs. 209/2005), che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti delle pubbliche strade sia per le imprese di assicurazioni autorizzate.

✱ La targa

¹³ L'autorità titolare della potestà autorizzatoria deve compiere un giudizio di carattere esclusivamente tecnico volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla norma: ove l'esito sia positivo, essa deve concedere la patente, senza possibilità di apprezzamento discrezionale circa l'opportunità, in sede comparativa nel bilanciamento tra interessi pubblici e privati, al rilascio.

¹⁴ La Corte Costituzionale - che in precedenza aveva negato l'esistenza di un diritto, costituzionalmente rilevante, riconducibile all'art. 16 Cost. - con sentenza 215/98, ha definito la libertà di circolazione mediante l'utilizzazione di veicoli "un rilevante bisogno di vita". Trattasi di un c.d. "diritto in attesa di espansione": l'attività in sé, infatti, non è illegittima o illecita ma, al fine di impedire che un suo indiscriminato uso possa arrecare danno alla comunità, la legge richiede che la stessa sia subordinata ad un atto permissivo della P.A., in assenza del quale l'attività è sanzionata.

¹⁵ Cfr. Trib. Bari, 20/12/2004 e Trib. Napoli, 4/5/2004.

¹⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24/4/2002, n. 18056.

La giurisprudenza si è ormai consolidata nel ritenere che la targa abbia natura di "certificazione amministrativa"¹⁷ - documento dichiarativo che si limita ad attestare l'avvenuta immatricolazione dall'ufficio pubblico; altra giurisprudenza, l'ha ritenuta "atto pubblico"¹⁸; mentre pronunce più datate - anche in applicazione dell'art. 36 C.d.S. abrogato - l'hanno qualificata come "impronta di una pubblica certificazione"¹⁹.

* La carta di identità e il passaporto

Rientrano nella categoria dei certificati in quanto attestano la scienza di determinati fatti e situazioni (stati civile, qualità di cittadino italiano, ecc.).

- Falso materiale e falso ideologico

In conformità alla migliore dottrina (Manzini) si ritiene di poter individuare la distinzione tra le due forme di falso in termini di "non-genuinità" e "non-veridicità".

In altre parole, mentre nel falso materiale il documento, che esclude la genuinità, viene falsificato nella sua essenza materiale (creazione di un documento apocrifo o modifica di un documento genuino); nel falso ideologico, che esclude la veridicità, il documento è falsificato nella sostanza, id est nel suo contenuto ideale (redazione di un atto proveniente dall'autore reale ma che, pur senza aver subito contraffazioni o alterazioni, contiene dichiarazioni menzognere perché non corrispondenti a verità).

Stante il suesposto esito interpretativo circa il composito regime normativo - non rinvenendosi alcuna seria ragione che possa giustificare un distacco della prescelta soluzione ermeneutica - non si può sottacere come il legislatore abbia, talvolta, errato nella classificazione di alcune fattispecie di

¹⁷ Cfr. Uff. Ind. Prel. Sondrio, 15/6/2000; Cass. Pen., sez. II, 21/9/1988; Cass. Pen., sez. II, 30/1/1988, n. 1156.; Cass. Pen., sez. II, 3/6/1987; Cass. Pen., sez. II, 13/5/1986; Cass. Pen., sez. II, 26/9/1985; Cass. Pen., sez. II, 28/5/1984; Cass. Pen., sez. II, 21/2/1983; Cass. Pen., sez. II, 8/7/1982; Cass. Pen., sez. I, 19/5/1982; Cass. Pen., sez. II, 9/4/1981 e Cass. Pen., sez. II, 23/1/1978.

¹⁸ Cfr. Cass. Pen., 20/12/1982; Cass. Pen., 27/10/1969 e Cass. Pen., 21/5/1963.

¹⁹ Cfr. Cass. Pen. sez. II, 20/1/1981 n. 3184; Cass. Pen., 25/1/1979 e Cass. Pen., 10/6/1975.

falso. Si pensi all'art. 478 c.p., che sotto la rubrica "falsità materiale", punisce il pubblico ufficiale che «supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia ... ovvero rilascia una copia ... diversa dall'originale»; come osserva il Carnelutti, in tale ipotesi non si può parlare di falso materiale perché il documento è genuino, mentre non è dubbio che la falsità consiste solo nella non veridicità del suo contenuto, di talché si tratta di un falso ideologico ("per mendacio").

La diversa qualificazione giuridica non risponde soltanto ad un'astratta esigenza dogmatica, ma assume rilevanza eminentemente pratica perché se le falsità materiali sono punibili sempre, in quanto siano giuridicamente rilevanti, le falsità ideologiche, invece, per essere sottoposte a pena, richiedono che l'autore del falso sia venuto meno all'obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero.

* * *

Si cercherà, allora, di passare in rassegna le principali ipotesi di falsità previste dal Capo III del Titolo VII del Codice Penale, attraverso l'analisi di quelle particolari ipotesi criminose applicabili ai singoli documenti di identità e di guida²⁰ in relazione alla loro natura giuridica.

* Falsità Materiale in Atti Pubblici.

Il falso materiale della carta di circolazione, a seconda del soggetto attivo, risulta quello previsto e punito rispettivamente dagli articoli 476 c.p. - se il delitto sia commesso dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni²¹ - o 482 c.p. - se sia commesso da un privato, o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Se però il falso sia commesso dal privato in

²⁰ Per un approfondimento sugli illeciti penali previsti dal C.d.S., si rinvia a F. PICCIONI, *I Reati Stradali, aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale*, II edizione, IL SOLE 24 ORE, 2007.

²¹ La locuzione "nell'esercizio delle funzioni" risulta comprensiva di tutti i casi in cui il soggetto "ha il potere di collaborare, in un modo qualsiasi, alla formazione dell'atto". In altre parole il richiamo non va inteso in senso specifico, ma generico, ossia come "ambito delle funzioni"; cfr. Cass. Pen., sez. V, 30/4/1996, n. 5652. (Fattispecie relativa all'alterazione di processo verbale di contravvenzione, redatto da altro pubblico ufficiale, facendo risultare la meno grave infrazione di cui all'art. 80 comma 15, codice della strada abrogato, in luogo di quella di guida senza patente).

concorso con il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - si pensi al caso in cui il primo istighi il secondo a commettere il falso o gli fornisca i mezzi per perpetrarlo - per il principio generale di cui all'art. 117 c.p., anche il privato risponderà del più grave delitto proprio²².

Il fatto consiste nel formare - da intendersi nel senso di contraffare - in tutto o in parte, un atto falso o alterare un atto vero²³.

La contraffazione si ha allorché il documento sia posto in essere da persona diversa (autore apparente) da quella da cui appare che provenga (autore reale).

L'alterazione consiste nell'apportare modificazioni di qualsiasi specie, quali aggiunte, trasformazioni o cancellature, agli estremi (lettere o numeri) del documento autentico dopo la sua definitiva formazione ed in violazione della garanzia di integrità del medesimo²⁴.

Il delitto previsto dall'art. 476 c.p. è punibile con la reclusione da 1 a 6 anni. Per il delitto punito dall'art. 482 c.p., si applica la pena stabilita dall'art. 476, ridotta di un terzo - reclusione da 8 mesi a 4 anni. Oltre alle aggravanti comuni che siano compatibili con la nozione del delitto in esame, questo si aggrava per una circostanza specifica ad efficacia speciale, perché determina la pena in misura indipendente dalla pena ordinaria del delitto, se la falsità concerne un atto o parte di esso che faccia fede fino a querela di falso.

²² Cfr. F. PICCIONI, *Falsità in atti: orientamenti circa la falsificazione di targhe automobilistiche*, in *Il Sole 24 Ore-Avvocato*, n. 7/06.

²³ Il momento consumativo del reato di falsità materiale commessa dal privato che apponga o faccia apporre da altri un falso timbro attestante l'avvenuta revisione sulla carta di circolazione di un autoveicolo si consuma non nel momento di accertamento del reato, ma in quello della data in cui risulta apposto il falso timbro, poiché esso è funzionale a consentire la circolazione del mezzo in epoca successiva a quella riportata dal timbro; Trib. Milano, 11 novembre 1999.

²⁴ Sono da ricomprendere anche le alterazioni eventualmente apposte dall'autore, senza essere a ciò autorizzato, perché il documento una volta completato si stacca dal suo autore, il quale se lo modifica di suo arbitrio, opera come un terzo; la giurisprudenza fa salva solo l'ipotesi di correzione di errori materiali.

Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della L. 689/81²⁵. In entrambe le ipotesi, sono consentiti l'arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari personali, il fermo invece è consentito solo per l'ipotesi aggravata.

✱ Falsità Materiale in Certificati o Autorizzazioni Amministrative.

L'art. 100 c. 14, I parte, C.d.S. punisce "ai sensi del codice penale" chiunque "falsifica, manomette o altera" targhe automobilistiche²⁶.

I reati di falsità materiale che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, così come in caso di falsificazione della patente di guida, a seconda del soggetto attivo, risultano quelli previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 477 c.p. - se il delitto sia commesso dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni - o 482 c.p. - se sia commesso da un privato, o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

I fatti che rientrano nelle formule con cui la legge designa le singole azioni sono innumerevoli.

Si tratta sempre di una immutatio veri in quanto si fa apparire una provenienza diversa da quella reale.

L'espressione falsificazione (contenuta nell'art. 100 c. 14 C.d.S.) si sostanzia nelle forme della manomissione - id est contraffazione - e della alterazione del documento autentico²⁷, secondo le definizioni già precisate.

²⁵ L'art. 4 della L. 12/6/2003 n. 134, ha modificato l'art. 53 cc. 1 e 2 L. 689/81 con il seguente testo:

1. *Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.*

2. *La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo, il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.*

²⁶ La lettera della legge punisce la falsificazione di "targhe automobilistiche", tra le quali non è dato, in nome del principio di tassatività, far rientrare le targhe dei motoveicoli e dei rimorchi né il contrassegno di identificazione o la "targa che identifica l'intestatario del certificato di circolazione" in vigore dal 1/7/2004 - ai sensi dell'art. 97 c. 1 lett. b) - prevista per la circolazione dei ciclomotori. Tuttavia, si ritiene che la disposizione - in sé superflua perché reca un mero rinvio materiale al codice penale - non è in grado di imprigionare l'applicabilità diretta delle fattispecie di reato a tutte le altre targhe, salvo previsioni speciali.

La falsità deve essere, tuttavia, giuridicamente rilevante e cioè idonea non solo a ingannare il pubblico ma anche a ledere, o porre in pericolo, gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità della targa²⁸ o della patente. Di conseguenza, l'alterazione o la contraffazione grossolana - falsità eseguita in maniera talmente approssimativa da non poter trovare credito presso il pubblico - e comunque quella che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma e non abbia la capacità di conseguire uno scopo antiggiuridico (falso innocuo), non è punibile - falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere. In tali casi dottrina e giurisprudenza fanno ricorso alla figura del reato impossibile di cui all'art. 49 c. 2 c.p., per inidoneità dell'azione²⁹.

Il delitto si consuma nel momento in cui è condotta a termine la falsificazione giuridicamente rilevante. Si ritiene configurabile il tentativo, come nel caso in cui taluno sia sorpreso nell'atto di falsificare, manomettere o alterare il documento³⁰.

Per la configurazione del dolo, la dottrina più autorevole³¹ richiede non solo la realizzazione con coscienza e volontà dell'immutatio veritatis, ma anche la consapevolezza, da parte del falsario, dell'idoneità ingannatoria della falsificazione ad offendere l'interesse protetto (intentio decipiendi). Di conseguenza, laddove l'agente abbia agito con la ragionevole convinzione dell'innocuità del suo operato, il dolo, per il disposto di cui all'art. 47 c.p., dovrà essere escluso³². Analogamente, nel caso in cui si falsifichi una patente o una targa ioci causa, o a scopo meramente dimostrativo, di esperimento o di studio.

²⁷ Ad esempio con un collage, in modo da scambiare l'ordine delle cifre, nella creazione di una targa per imitazione, nella sostituzione della targa vera (occultata o soppressa) con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.

²⁸ Non è configurabile il reato di cui all'art. 100 c. 14, nell'ipotesi in cui taluno circoli con la targa autentica ma coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, così da non poter essere identificato, Cass. Pen., sez. V, 20/3/2003, n. 12936.

²⁹ In tal caso, si potrebbe ritenere applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 100 c. 12.

³⁰ È ravvisabile il tentativo di falsità materiale in autorizzazione amministrativa nella condotta di colui che detenga nella propria abitazione un modulo di patente di guida internazionale già compilato parzialmente con le sue generalità, unitamente ad una foto-tessera e ad una pressa idonea ad applicarla al documento; Cass. Pen., sez. V, 2/12/1994.

³¹ Antolisei, Cordero, De Marsico, Maggiore, Padovani e Pannain, che si scontrano con il rigorismo del principio del *dolus in re ipsa*.

³² In materia di errore, vedi *amplius* MANTOVANI, *Diritto Penale*, Cedam

Il delitto previsto dall'art. 477 c.p. è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per il delitto punito dall'art. 482 c.p., si applica la pena stabilita dall'art. 477, ridotta di un terzo - reclusione da 4 mesi a 2 anni.

Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della L. 689/81. In entrambe le ipotesi, non sono consentiti arresto in flagranza, fermo e misure cautelari personali.

Per quanto attiene specificamente alla falsificazione di targhe, ai sensi del comma 15 dell'art. 100 C.d.S., segue la sanzione amministrativa accessoria³³ del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati³⁴.

Conseguentemente, dal combinato disposto degli artt. 216 c. 1 u.p. e 214 C.d.S., si procede al fermo amministrativo del veicolo.

Infine, ai sensi del nuovo comma 2-sexies dell'art. 213 C.d.S. - inserito dalla L. 168/05, di conversione con modifiche del D.L. 115/05³⁵, e ulteriormente sostituito dal D.L. 262/06 convertito con modifiche nella L. 286/06 - se il reato è stato commesso adoperando un ciclomotore o un motoveicolo, indipendentemente dalla circostanza che il conducente sia minorenni o maggiorenne, è "sempre" disposta la confisca del veicolo³⁶.

L'interesse specifico qui in gioco attiene alla genuinità e veridicità della targa, anche per consentire di risalire all'intestatario responsabile della circolazione. A tale ultimo fine, il comma 10 dell'art. 100 C.d.S., vieta di apporre sui veicoli iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo³⁷.

³³ Per un approfondimento sulle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada, si rinvia a F. PICCIONI, *La Procedura Stradale*, edizioni LAURUS ROBUFFO.

³⁴ Alla targa falsa dovrà poi essere applicato il sequestro penale ai sensi del codice di procedura penale.

³⁵ Per un approfondimento sul tema, si rinvia a F. PICCIONI, *Le recenti modifiche al Codice della Strada*, edizioni EXPERTA, 2006.

³⁶ Secondo la prima formulazione della norma, in tal caso, l'organo di polizia dopo aver disposto il sequestro, non doveva provvedere all'immediato affidamento del veicolo al conducente o al proprietario (come previsto dal comma 2), ma procedere alla sua rimozione e trasporto in apposito luogo di custodia, dove sarebbe rimasto a spese del possessore, anche se proprietario. Le confuse locuzioni utilizzate - "detentore" e "possessore" - per individuare il conducente del veicolo, trasgressore della norma penale, lasciavano alquanto perplessi. Sembrava, comunque, potersi affermare che l'intenzione legislativa fosse quella di far scattare la sanzione accessoria anche se il ciclomotore o il motociclo appartenesse a "persona estranea al reato".

³⁷ La circostanza che la targa risulti piegata e ricurva verso il basso non è in grado di integrare l'elemento materiale del reato. L'ipotesi può, al più, costituire l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 102, c. 7, e 97 c. 10 C.d.S., rispettivamente per le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per le

✱ Falsità Ideologica in Atto Pubblico

Il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) consiste nel fatto del pubblico ufficiale che "ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni:

- attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza, o
- attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero
- omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o
- comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".

Naturalmente perché il falso integri la fattispecie di reato, è necessario che la falsità riguardi fatti o circostanze di cui l'atto è destinato a far prova; altrimenti, la falsità del tutto innocua è irrilevante.

Secondo la più recente giurisprudenza, il delitto è astrattamente configurabile anche negli atti dispositivi³⁸, allorché l'attestazione di sussistenza di una determinata situazione di fatto non sia conforme a verità. Il reato è pertanto ipotizzabile anche con riferimento al rilascio di una patente di guida con riguardo all'attestazione, contraria al vero, dell'avvenuto regolare superamento dell'esame teorico, pur non menzionato nell'atto ma costituente indefettibile verifica demandata al pubblico ufficiale³⁹.

L'attestazione circa la sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 81 C.d.S. abrogato, costituisce atto pubblico e non certificato, poiché il sanitario pubblico ufficiale vi documenta l'attività personalmente svolta ai fini

targhe di ciclomotori, che assoggettano a sanzione pecuniaria chi circoli con targa non chiaramente (e integralmente) leggibile (o visibile). In tal senso, G.I.P. Trib. Min. Firenze, 8 ottobre 2002.

³⁸ *Contra*, tuttavia, Cass. Pen., 24/6/1983.

³⁹ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 8/10/1997, n. 4325.

dell'accertamento dei suddetti requisiti. Conseguentemente, il falso riguardante il suddetto documento, nel quale viene trasfuso il risultato dell'indagine clinica, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui all'art. 479 c.p. e non quello di falso in certificati o in autorizzazioni amministrative, previsto dall'art. 480 c.p.⁴⁰.

Il delitto è punito con le stesse pene previste dall'art. 476 c.p.

* Falsità Ideologica in Certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Il delitto delineato dall'art. 481 c.p. consiste nel fatto di colui che "nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".

I certificati in parola pur essendo scritture private, godono di un credito maggiore a cagione della posizione giuridica di colui che le rilascia - "quasi-pubblici" li definisce il Carnelutti - la qual cosa spiega la sanzione della legge del falso ideologico che normalmente non risulta punibile nelle private scritture.

E' poi prevista una circostanza aggravante speciale quando il fatto sia commesso a scopo di lucro.

Il delitto è punibile con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 51 a 516 euro; pene che nella forma aggravata si applicano congiuntamente.

Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della L. 689/81. In entrambe le ipotesi, non sono consentiti arresto in flagranza, fermo e misure cautelari personali.

* Falsità Materiale in Scrittura Privata

L'attività esecutiva del delitto di cui all'art. 485 c.p. risulta integrata da due comportamenti.

- Il primo è costituito dalla falsificazione che consiste nel "forma(re), in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera(re) una scrittura privata

⁴⁰ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 16/2/1994.

vera". Si tratta, ancora una volta, dell'attività di contraffazione o alterazione del documento⁴¹, che risulta punibile anche se diretta a dimostrare un fatto vero, come nel caso in cui venga creata una ricevuta apocrifa per comprovare un pagamento realmente avvenuto⁴².

- Il secondo consiste nel far "uso o lasci(are) che altri faccia uso" del documento. Ne deriva che la mera falsificazione non risulta punibile qualora non si verifichi il fatto ulteriore dell'uso (azione), o del lasciare che altri faccia uso (omissione); ed è proprio l'uso che individua il tempus ed il locus commissi delicti.

Per la sussistenza del dolo si richiede che il soggetto abbia voluto la falsificazione unitamente all'uso o alla consapevole tolleranza dell'uso da parte di terzi. La norma richiede, inoltre, che il fatto sia commesso "al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno" - dolo specifico. Tale formula, ontologicamente priva di significato - non esiste un reato dal quale non derivi il conseguimento di un vantaggio o l'arrecamento di un danno - necessita di adeguata interpretazione. Si può, allora, ritenere che il vantaggio consiste in un profitto che deriva dal sacrificio di un legittimo interesse altrui. In altre parole, il falsificatore deve mirare a procurare un utile a danno di terzi⁴³.

Il delitto è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della L. 689/81. Non sono consentiti arresto in flagranza, fermo e misure cautelari personali.

Per effetto dell'art. 493-bis⁴⁴, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa.

* Soppressione o occultamento di documenti.

⁴¹ Il comma 2 dell'articolo in esame dichiara: "Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata". La disposizione - che deve ritenersi comprensiva anche del riferimento alle cancellature - sembra essere stata posizionata fuori posto perché trattandosi, come già osservato, di un criterio inerente alla natura stessa dell'alterazione, risulta valedole anche per gli atti pubblici.

⁴² Risulta ancora opinabile l'integrabilità del delitto in esame da parte di chi apponga al documento la firma altrui con il consenso dell'interessato.

⁴³ Nel caso di falsità in scrittura privata commessa per consumare una truffa, la giurisprudenza è costante nel ravvisare tanto l'ipotesi del concorso di reati quanto l'applicabilità dell'aggravante della connessione teleologica.

⁴⁴ Introdotto dall'art. 89 L. 689/81.

Il reato contemplato nell'art. 490 c.p. si sostanzia nel fatto di colui che, in tutto o in parte,

- distrugge: elimina il documento nella sua materialità (bruciare il documento),
- sopprime: opera in modo che lo scritto non possa più considerarsi documento (rendendolo illeggibile),
- od occulta: nasconde o comunque rende impossibile l'utilizzazione del documento,

un atto pubblico o una scrittura privata veri (genuini).

Il fatto si differenzia dalle altre ipotesi di falsità perché non infirma né la genuinità né la veridicità del documento: si tratta di un attentato all'integrità e all'utilizzabilità dei mezzi probatori.

Il reato sembra, quindi, non sussistere quando, a cagione di un precedente falso materiale su un elemento essenziale dell'atto, ne sia risultata già del tutto esclusa l'efficacia probatoria.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'avente diritto rimane privato della disponibilità del documento⁴⁵.

⁴⁵ Il tagliando autoadesivo di avvenuta revisione costituisce atto pubblico pur se privo della sottoscrizione dell'operatore per il trasferimento delle funzioni in regime di concessione dalla p.a. ai privati: le operazioni previste dal codice della strada costituiscono attività amministrativa che si articola nel compimento delle apposite verifiche di idoneità alla circolazione, nell'accesso telematico al sistema informativo della motorizzazione civile con inserimento dei dati identificativi dell'automezzo e nella successiva stampa dell'estratto meccanografico da apporre sulla carta di circolazione. La stampa delle informazioni su modulistica fornita dalla Motorizzazione civile all'esito della procedura automatica di validazione e l'indicazione del codice meccanografico dell'impresa privata che ha eseguito la revisione consentono di risalire alla sicura paternità dell'atto, con la conseguenza che l'eliminazione fisica di una parte del tagliando, con asportazione della sezione contenente l'annotazione del numero di targa e del

Per la sussistenza del dolo, oltre alla volontà consapevole di distruggere il documento, occorre la volontà di eliminare un mezzo di prova - la circostanza consente di distinguere il reato in esame da quello di danneggiamento.

Il delitto è punito con le stesse pene previste negli artt. 476, 477 e 485 c.p. a seconda del documento utilizzato⁴⁶.

Se oggetto materiale del reato è una scrittura privata, esso, ai sensi dell'art. 493-bis c.p., è perseguibile soltanto a querela di parte.

* Falsità di impronte autenticatrici o certificatrici.

L'art. 469 c.p. punisce chi contraffà⁴⁷ le impronte

- di una pubblica autenticazione: si tratta dei segni apposti dalla pubblica Autorità o da un pubblico ufficio su un documento per attestarne la genuinità (provenienza);

- di una pubblica certificazione: si tratta dei contrassegni apposti da una pubblica Autorità o da un pubblico ufficio destinati a comprovare il compimento di un determinato atto⁴⁸, oppure ad indicare la qualità, lo stato o l'origine di una cosa.

codice alfanumerico identificativo del centro specializzato, integra gli estremi del falso per soppressione; Trib. Isernia, 10/3/2005.

⁴⁶ Si osservi che l'art. 490 c.p. richiama anche l'art. 482 c.p.; risulta, tuttavia, evidente come si tratti di un errore di coordinamento, in quanto l'art. 482 c.p. lungi dall'indicare uno speciale documento, stabilisce soltanto la punibilità del falso materiale commesso dal privato. Ad ogni buon conto, il documento così falsificato, non può considerarsi "vero" e conseguentemente non può essere oggetto del delitto in esame.

⁴⁷ Per quanto la norma si riferisca esclusivamente alla "contraffazione", in concomitanza con quanto ritiene il Manzini, non c'è motivo di ritenere che non rientri nella previsione della legge anche la "alterazione" delle impronte.

⁴⁸ In tema di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, consistente nell'apposizione delle proprie generalità e della propria fotografia su una patente di guida rilasciata da uno Stato estero, di contraffazione delle impronte di una pubblica certificazione sulla stessa autorizzazione amministrativa, consistente nell'apposizione su tale patente della falsa impronta del timbro del Dipartimento dei trasporti del suddetto Stato e della conseguente attività ingannatoria realizzata dal privato nei confronti di pubblici ufficiali (funzionari dell'ufficio patenti italiano) finalizzata alla falsa attestazione, da parte di costoro, dell'esistenza delle condizioni per la conversione della patente straniera in patente di guida italiana, qualora non sussistano i reati di falsità materiale e di contraffazione delle impronte della pubblica certificazione, costituenti reati presupposto rispetto al reato di falso ideologico, necessariamente non sussiste nemmeno quest'ultimo reato; Corte App. Milano, 21/6/2001.

La norma punisce anche l'uso della cosa che reca l'impronta falsificata, subordinato alla condizione che l'autore non sia concorso nella falsificazione⁴⁹.

Si applicano le pene stabilite dagli artt. 467 e 468 c.p., ridotte di un terzo - rispettivamente, reclusione da 2 a 4 anni e multa da 68,67 a 1.376,67 euro e reclusione da 8 mesi a 3 anni e 4 mesi e multa da 68,67 a 688 euro.

Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della L. 689/81. L'arresto in flagranza è facoltativo, il fermo non è consentito mentre sono consentite le misure cautelari personali con esclusione della custodia in carcere nell'ipotesi relativa all'art. 468 c.p.

* Uso di atto falso.

La II parte del comma 14 dell'art. 100 C.d.S., punisce, sempre "ai sensi del codice penale", chiunque "usa targhe manomesse, falsificate o alterate"⁵⁰.

La disposizione che viene qui in rilievo è, senza dubbio alcuno, l'art. 489 c.p.

Risponde di questo delitto comune, chi faccia uso dell'atto falso, "senza essere concorso nella falsità". Punto di partenza del reato è, dunque, che

⁴⁹ In tema di falso, i delitti attinenti alla contraffazione di pubblici sigilli ed alla contraffazione delle impronte di pubblica certificazione o autenticazione possono concorrere con i delitti di falso documentale. Invero i beni tutelati e le condotte punite sono diversi, in quanto i delitti di contraffazione, tutelando direttamente la fede pubblica in relazione ai mezzi dei quali si serve la p.a. per attestare la provenienza dell'atto, prescindono dalla sussistenza del falso documentale e si perfezionano al momento della creazione del falso strumento, il cui uso è oggettivamente destinato alla produzione di una serie indefinita di atti falsi; i delitti di falso documentale, invece, pur diretti alla tutela della fede pubblica, hanno riferimento alle attestazioni di verità di fatti giuridicamente rilevanti, come evidenziati nel falso documento. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, condannato per la falsa attestazione di revisione apposta sulla carta di circolazione di un autoveicolo, aveva sostenuto che il fatto configurava solo l'ipotesi di falsità documentale, con conseguente competenza del pretore, in luogo di quella del tribunale, dal quale era stato giudicato); Cass. Pen., sez. V, 1/3/1999, n. 7553.

⁵⁰ La sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da delitto, «che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della *res* con il proprietario che ne è stato spogliato», mediante altra targa appartenente a veicolo diverso, configura il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p. - nel testo modificato dall'art. 4 L. 9/8/93 n. 328 - trattandosi di operazione "atipica" finalizzata ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene. Il riferimento ai "beni" oggetto di riciclaggio non può interpretarsi, infatti, limitato al denaro od alle altre utilità ad esso assimilabili menzionate nella prima parte della norma, ma è da ricomprendere nel concetto generale desumibile dall'art. 810 cod. civ. e da ritenersi esteso, quindi, a qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti. Cfr., Cass. Pen., sez. II, 4/9/2006, n. 29570; Cass. Pen., sez. II, 25/10/2004, n. 41459; C. App. Bari, 25/10/2004; Cass. Pen., sez. II, 4/11/2003, n. 47684; Cass. Pen., sez. II, 3/2/2003, n. 5125; Cass. Pen., sez. II, 12/11/2002, n. 5125; Trib. Piacenza, 11/12/2000; Cass. Pen., sez. II, 3/10/1997, n. 9026; Cass. Pen., sez. II, 11/6/1997, n. 9026; Cass. Pen., sez. I, 14/5/1997, n. 3373; C. App. Cagliari, 18/9/1996; Cass. Pen., sez. I, 21/6/1996, n. 3373 e Trib. Nuoro, 2/3/1995. Isolatamente, in senso contrario, G.I.P. Roma, 20/1/1997.

l'autore non abbia preso parte all'azione del falsificare; laddove, infatti, avesse partecipato alla perpetrazione del delitto presupposto, verrebbe punito come concorrente nel falso, ma non per il successivo uso, che si porrebbe come normale prosecuzione dell'attività criminosa posta in essere. L'uso contemplato dalla norma si manifesta in qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante concretizzantesi nell'avvalersi del documento falso per uno scopo conforme alla natura - quantomeno apparente - dell'atto, ad esempio, mettendo in circolazione un veicolo munito di targa falsa o esibendo il documento falso⁵¹.

Non ricorre, allora, il reato se il documento sia usato per scopi diversi.

Per quanto attiene specificamente all'uso di targhe falsificate, in giurisprudenza si è ritenuto che l'uso di una targa composta di cartone e pennarello o con lettere e numeri autoadesivi (e quindi palesemente fittizia) è condotta penalmente irrilevante, costituendo un illecito amministrativo⁵² ai sensi dell'art. 100 cc. 4 e 11 C.d.S.

Punctum pruriens, è verificare se nell'ipotesi delittuosa de quo sia ricompresa anche l'azione di chi circola con «targa contraffatta» - fabbricata illegittimamente da persone o enti a ciò non autorizzati - o se, invece, tale condotta resti ipotesi sanzionata dall'art. 100 c. 12 C.d.S.⁵³. In tema, una recente sentenza di merito ha stabilito che «l'utilizzazione della targa originale, falsificata o manomessa o alterata, rientra nell'ambito dell'art. 100 c. 14 C.d.S. ... e non già nell'ambito del comma 12 del citato articolo il quale punisce chiunque circoli con targa "non propria o contraffatta". Quest'ultima disposizione concerne, infatti, l'utilizzazione di targa originale, non propria, ovvero di targa creata ex novo, atteso che i termini "alterazione, falsificazione e manomissione" stanno a significare la modificazione di qualcosa già esistente e vera, mentre la "contraffazione" consiste nella creazione di un nuovo oggetto»⁵⁴. Laddove non si ritenga di aderire a tale tesi, stante la sinonimia semantica fra "contraffazione" e

⁵¹ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 20/2/2001, n. 21231.

⁵² Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 14/5/1996, n. 4815.

⁵³ Fattispecie integrante reato contravvenzionale, oggi depenalizzato dal D.Lgs. 507/99.

⁵⁴ Cfr. Trib. Genova, sez. II, 4/5/2004, n. 1168.

“falsificazione”, si dovrà ragionare sulla base del principio di specialità, e ritenere l’ipotesi in esame comunque derubricata in illecito amministrativo⁵⁵.

La consumazione del reato si realizza nel momento e nel luogo dell’uso, senza che occorra il verificarsi di un danno effettivo: si tratta, infatti, di reato istantaneo. Il tentativo non sembra ammissibile.

Si ritiene opportuno osservare che, stante il fatto che il reato in esame richiede la commissione del delitto di falso, se la presupposta falsità non è giuridicamente rilevante nel senso sopra indicato, anche la punibilità dell’uso dovrà escludersi.

Per l’esistenza del dolo occorre sia la conoscenza della falsità del documento, sia la volontà di usarlo, come se fosse vero, a fini probatori.

Il capoverso dell’art. 489 c.p. stabilisce che “qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.

La pena è quella stabilita per la falsità del documento di cui si fa uso, ridotta di un terzo. Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della L. 689/81.

L’arresto in flagranza è facoltativo per le ipotesi riferite agli artt. 476 cc. 1 e 2, 479 in relazione all’art. 476 cc. 1 e 2, e 482 in relazione all’art. 476 c. 2; mentre non è consentito per le altre ipotesi. Il fermo è consentito per le ipotesi riferite agli artt. 476 c. 2 e 479 in relazione all’art. 476 c. 2; mentre non è consentito per le altre ipotesi. Le misure cautelari personali sono consentite per le ipotesi riferite agli artt. 476 cc. 1 e 2, 479 in relazione all’art. 476 cc. 1 e 2 e 482 in relazione all’art. 476 c. 2; mentre non sono consentite per le altre ipotesi.

Le sanzioni accessorie sono le stesse stabilite per la falsità del documento di cui si fa uso.

Se l’uso ha per oggetto una scrittura privata falsa, il reato, ai sensi dell’art. 493-bis c.p., è procedibile a querela dell’offeso.

⁵⁵ In realtà non risultano ben chiari gli elementi distintivi tra la “circolazione con targa contraffatta”, sanzionata in via amministrativa dall’art. 100 c. 12, e “l’uso di targa manomessa, falsificata o alterata” di cui all’art. 100 c. 14 seconda parte, punito come delitto.

- La nuova disciplina sulla prescrizione.

Ai sensi dell'art. 157, anche nella versione sostituita dall'art. 6 c. 1 L. 251/05, il tempo necessario a prescrivere i delitti qui citati è il seguente:

fattispecie	vecchia prescrizione	nuova prescrizione
art. 469 in rel. art. 467	5 anni	6 anni
art. 469 in rel. art. 468	5 anni	6 anni
art. 476 c. 1	10 anni	6 anni
art. 476 c. 2	15 anni	10 anni
art. 477	5 anni	6 anni
art. 479 in rel. art. 476 c. 1	10 anni	6 anni
art. 479 in rel. art. 476 c. 2	15 anni	10 anni
art. 481	5 anni	6 anni
art. 482 in rel. art. 476 c. 1	5 anni	6 anni
art. 482 in rel. art. 476 c. 2	10 anni	6 anni e 8 mesi
art. 482 in rel. art. 477	5 anni	6 anni
art. 485	5 anni	6 anni

- La Connessione Oggettiva.

In caso di pregiudizialità - nesso di dipendenza determinato dal fatto che l'indagine sull'accertamento dell'illecito amministrativo, costituisce un antecedente logico-giuridico necessario per l'esistenza di un reato stradale - si assiste al fenomeno della connessione⁵⁶. Si dia l'esempio di un sorpasso in curva, che determini un sinistro da cui derivano lesioni personali.

⁵⁶ In caso di concorso apparente di norme - convergenza sanzionatoria su di un medesimo fatto di una norma penale e di una amministrativa, ovvero di più norme amministrative - invece, ai sensi dell'art. 9 L. 689/81, che mutua la disciplina dall'art. 15 c.p., vige il principio di specialità, con esclusione del cumulo dei due tipi di sanzione.

La disposizione è speciale quando presenta tutti gli elementi della norma generale, con l'aggiunta di un *quid pluris* che costituisce un coefficiente specializzante che ne restringe il campo d'applicazione.

Per quanto qui rileva, la disposizione dell'art. 15 lett. a) C.d.S., che punisce il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade, è norma speciale rispetto all'art. 635 n. 3 c.p. (danneggiamento), perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni, cfr. Cass. Pen., sez. II, 20/10/94. Allo stesso modo, la disposizione di cui all'art. 180 c. 8 C.d.S., che punisce chi non ottempera all'invito dell'Autorità di presentarsi ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, è norma speciale rispetto all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), cfr. Cass. Pen., sez. I, 15/11/93. Ancora, l'omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 c. 1 C.d.S. e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all'art. 650 c.p., cfr. Cass. Pen., sez. I, 15/7/1998, n. 8385.

In altre parole, si determina quel rapporto tra *genus* e *species* che identifica la c.d. "specialità unilaterale"; «le due disposizioni vengono a presentarsi come cerchi concentrici di raggio diverso, per

Si tratta di una situazione che postula un nesso di consequenzialità logico-causale, in relazione alla quale si suppone che se l'illecito amministrativo non si fosse verificato, nemmeno il reato sarebbe venuto ad esistenza.

Il rapporto di interdipendenza è dovuto alla parziale coincidenza degli elementi soggettivi ed oggettivi tra fatti giuridici diversi che, per motivi di economia processuale o di opportunità, comporta la riunione dei procedimenti con spostamento della competenza a favore dell'organo "superiore". Conseguentemente, se non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (o sia stato presentato ricorso al Prefetto), la cognizione di entrambi i procedimenti, amministrativo e penale, è attribuita al giudice penale, competente a conoscere del reato connesso (simultaneus processus)⁵⁷. Questi sarà chiamato, così, ad applicare la sanzione amministrativa (sia pecuniaria che accessoria), valutandone anche l'entità, entro i limiti previsti dalla legge, graduata sulla base dei criteri di cui all'art. 195 c. 2 C.d.S., oltre le spese. Diversamente, qualora sia avvenuta la conciliazione amministrativa, non ricorrerà alcuna necessità di trasmettere gli atti al giudice penale, posto che il pagamento ha effetto estintivo dell'obbligazione nascente dalla violazione amministrativa⁵⁸.

cui quello più ampio comprende interamente in sé quello minore, presentando inoltre un settore residuo destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità».

Il fine è quello di evitare che lo stesso fatto sia punito due volte, in ottemperanza al principio del *ne bis in idem* sostanziale.

Quando, però, agli elementi comuni alle due disposizioni se ne aggiungano rispettivamente altri, che costituiscono la reciproca condizione di specialità - ogni norma si presenta speciale rispetto all'altra - si dovranno applicare le regole previste per il concorso di norme; si tratta della c.d. "specialità bilaterale", raffigurata con cerchi che si intersecano in due punti, venendo in parte a coincidere.

Si pensi, ad esempio, alla norma di cui all'art. 15 lett. b) C.d.S., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale, la quale non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 c.p. (omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari), che configura un'ipotesi normativa volta a salvaguardare la pubblica incolumità, cfr. Cass. Pen., sez. I, 22/5/2000, n. 5985.

⁵⁷ Nell'ipotesi in cui per la sanzione amministrativa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, vi sia stata archiviazione degli atti da parte del Prefetto investito del ricorso, l'eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell'accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione; con la conseguenza che, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, il giudice potrà applicare la sospensione della patente, Cass. Pen., sez. IV, 16/5/1996, n. 4952.

⁵⁸ Un problema pratico attiene alla circostanza che l'art. 221 C.d.S. non contiene una previsione analoga a quella prevista dal comma 2 dell'art. 24 L. 689/81, a tenore della quale, la contestazione della violazione amministrativa, in caso di connessione, viene eseguita dall'autorità penale dopo la trasmissione del rapporto.

Sembra, allora, che la contestazione debba essere eseguita dalla pubblica amministrazione secondo le regole ordinarie, dovendo quindi intervenire, a pena di estinzione dell'obbligazione, entro i consueti 150 giorni dall'accertamento, ai sensi dell'art. 201.

Nel caso in cui al Tribunale competente per la connessione, venga presentata richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., l'accordo potrà riguardare solo il reato e non già la violazione amministrativa (non suscettibile di riduzione premiale) sulla quale il giudice dovrà comunque pronunciarsi⁵⁹; infatti, il c.d. patteggiamento è previsto (e consentito) solo per i reati e non può avere per oggetto illeciti amministrativi.

Non si ha connessione quando il reato e l'illecito amministrativo siano legati da un semplice vincolo di occasionalità, che consente l'accertamento separato delle due responsabilità. Si dia il caso di chi, a seguito dell'infrazione, usi violenza o minaccia nei confronti dell'accertatore (art. 337 c.p.). In tal caso, al giudice penale dovrà essere inviato il rapporto per il solo fatto che costituisce reato.

* * *

Dal tenore dell'art. 221 C.d.S. si evince che lo spostamento di competenza non è previsto nel caso inverso quando, cioè, la fattispecie pregiudiziale sia costituita dal reato e quella pregiudicata dall'illecito amministrativo. In tale ipotesi, l'autorità giudiziaria e quella amministrativa sembrano restare ciascuna competente per la propria porzione di attribuzioni. Tale conclusione lascia delle incertezze.

Si pensi all'ipotesi di un controllo di polizia a seguito del quale gli agenti pongano sotto sequestro la patente di guida straniera perché ritenuta contraffatta, in violazione degli artt. 477 e 482 c.p. Dalla commissione del delitto deriva anche la contestazione della violazione di cui all'art. 116 c. 13 C.d.S., per aver condotto un veicolo senza essere in possesso di patente valida. Si tratta, come noto, di una violazione depenalizzata dal D.Lgs. 507/99 che non consente il P.M.R. e che richiede la determinazione della sanzione ad opera del Prefetto con apposita ordinanza-ingiunzione.

I due fatti risultano evidentemente legati da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica⁶⁰.

Ma come potrà procedere l'Autorità amministrativa ad ordinare il pagamento di una sanzione per l'illecito, il cui presupposto è la falsità del

⁵⁹ Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 20/2/2004, n. 7302.

⁶⁰ Cfr, seppur in epoca in cui la guida senza patente costituiva reato contravvenzionale, Cass. Pen., sez. V, 27/10/1999, n. 13201.

documento, senza il preventivo accertamento di convalida della non autenticità del documento⁶¹? Se il Prefetto dovesse procedere ad emettere ordinanza-ingiunzione, per una violazione priva di fondamento - per precetto costituzionale, il fatto si presume non commesso, fintanto che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva - il provvedimento risulterebbe illegittimo e abnorme⁶². Sarebbe allora opportuno procedere ad una lettura estensiva della norma in grado di ricomprendere anche l'ipotesi inversa a quella espressamente prevista; diversamente, in nome del principio di tassatività delle norme, si dovrà richiedere l'intervento additivo della Consulta per sanare la lacuna legislativa.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

WWW.AVVOCATIEAVVOCATI.IT

⁶¹ Ci si riferisce alla sola ipotesi in cui la patente sia straniera; se fosse nazionale, infatti, all'accertatore basterebbe procedere, ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, ad assumere informazioni circa l'effettivo rilascio all'indagato di una patente.

⁶² Cfr., in tal senso, G.d.P. Firenze, 29/7/2003 n. 2700, in www.poliziamunicipale.it, il 26/1/04. *Conforme*, G.d.P. Firenze, 12/10/2004, n. 4002.